

*Università per Stranieri
“Dante Alighieri”
Reggio di Calabria*



*Regolamento per lo svolgimento
delle riunioni degli Organi
collegiali in modalità
telematica*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

(Consiglio di Dipartimento, Verbale n. 62, del 4 giugno 2020; Consiglio Accademico, verbale n. 58 del 5 giugno 2020)

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei connessi rischi di contagio, l'Università per Stranieri Dante Alighieri, con l'adozione del presente Regolamento, intende provvedere in via d'urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute o riunioni in modalità telematica, idonee a consentire la prosecuzione delle attività istituzionali e la continuità d'azione gestionale e amministrativa, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, di seguito denominata anche a distanza, delle sedute o riunioni degli Organi collegiali dell'Università per Stranieri Dante Alighieri.
2. Per seduta o riunione in modalità telematica si intendono le adunanze degli Organi collegiali nelle quali i componenti partecipano alla riunione a distanza, da un luogo diverso dalla sede dell'Ateneo. La partecipazione a distanza avviene con le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Requisiti per le sedute o riunioni a distanza

1. Le sedute o riunioni in modalità telematica si svolgono mediante piattaforme o strumenti di video/audio-conferenza/chat o tramite e-mail, ricorrendo all'impiego di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a. la percezione diretta e uditiva o tramite chat o tramite e-mail dei partecipanti;
 - b. l'identificazione di ciascun partecipante;
 - c. l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti e le tecnologie che si utilizzano per il collegamento a distanza assicurano:
 - a. la riservatezza della seduta o riunione;
 - b. il carattere della simultaneità del collegamento tra i partecipanti, su un piano di parità;
 - c. la visione degli atti della seduta o riunione nonché lo scambio di documenti digitali mediante posta elettronica e/o sistemi informatici per la loro condivisione;
 - d. la contemporaneità delle decisioni;
 - e. la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiati.
3. Ai componenti degli Organi collegiali è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta o riunione (come l'uso di cuffie).
4. Nelle sedute o riunioni a distanza sono rispettate, ai fini della loro validità e delle determinazioni, le prescrizioni del presente articolo.

ART. 3 – Convocazione e svolgimento

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, è specificato che la seduta o riunione avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta o riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, e se il numero legale è assicurato, la seduta o riunione si svolge comunque, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, il Presidente, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, dichiara nulla la votazione.

ART. 4 – Votazioni e verbalizzazione

1. I partecipanti alla seduta o riunione a distanza esprimono il proprio voto necessario alle deliberazioni in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat o via e-mail.
2. Per le votazioni di cariche elettive si procederà con voto palese, per alzata di mano, nominativamente anche via chat o via e-mail, o per acclamazione, anche qualora i Regolamenti prevedano il voto segreto seguito da scrutinio.
3. Nel verbale della seduta o riunione si dà conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o riunione e della votazione.

ART. 5 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento, volto a limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo allo scopo di fronteggiare i rischi di contagio connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entra in vigore a far data dalla sua approvazione e ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.